

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 407-19236 del 12/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Torrente Ricchiaglio in Comune di Viù, assentita a Sagi s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 407-19236 del 12/6/2014; Codice Univoco: TO-A-10500

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Sagi srl – C.F. 02197350016 - con sede legale in Cafasse Via Roma n. 178, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Richiaglio in Comune di Viù in misura di 900 litri/s massimi e 245 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 133,70 la potenza nominale media di kW 319;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Stura di Lanzo, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Viù), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

9) di informare che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(... omissis ...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 12/6/2014

"(... omissis ...)"

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 368-16111 del 30/5/2014 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il concessionario è tenuto, al fine del completamento del monitoraggio ante operam con il metodo habitat-proporzionale secondo le tempistiche indicate all'art. 15 del presente disciplinare, a comunicare ad Arpa Piemonte la data prevista per le singole campagne di monitoraggio almeno una settimana prima dello svolgimento delle stesse; al termine di ciascuna campagna di monitoraggio ed entro i successivi quindici giorni dovrà essere comunicato ad Arpa l'elenco faunistico rinvenuto, con relativo conteggio o stima del numero di individui raccolti per unità sistematica e una prima elaborazione del dato con confronto tra le stazioni indagate.

Ove si verificassero variazioni significative della qualità biologica si dovrà provvedere a individuare le cause e a darne comunicazione ad Arpa Piemonte.

Al termine della caratterizzazione dello stato ante operam, da attuarsi tramite almeno tre campagne di monitoraggio in momenti stagionalmente ed idraulicamente significativi, in modo da ottenere un quadro completo della comunità macrobentonica, il concessionario dovrà produrre apposita elaborazione, e trasmetterla ad Arpa Piemonte ed alla Autorità concedente.

Il concessionario è tenuto ad eseguire il monitoraggio post operam delle diverse componenti interferite per tre anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, con le medesime modalità attuate per l'ante operam, senza soluzione di continuità anche per tutta la durata di realizzazione dei lavori.

In merito al monitoraggio dell'ittiofauna questo dovrà essere di tipo quantitativo, prevedendo più passate nello stesso tratto in modo da individuare non solo la composizione in specie, l'abbondanza relativa e la struttura delle popolazioni, ma anche la densità e la biomassa per mq – per verificare eventuali decrementi della produttività ittica a seguito della entrata in funzione della derivazione; ove da tali monitoraggi quantitativi risultasse una riduzione della biomassa superiore al 25% non imputabile a cause differenti dalla derivazione, l'Autorità concedente si riserva di prescrivere l'aumento del Deflusso Minimo Vitale, senza possibilità di indennizzi e fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione.

La valutazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale dovrà essere effettuata una volta al termine dei lavori di cantiere ed una volta in coincidenza dell'ultimo anno di campionamento del macrobenthos, in fase post operam.

Prima di ciascuna campagna del monitoraggio post operam, dovrà essere fornito ad Arpa Piemonte apposito preavviso di almeno una settimana.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività

finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 74 litri/s (DMV base), cui, per effetto della geometria dei dispositivi di rilascio, si aggiunge una modulazione di tipo A con valore di X mai inferiore al 20%.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale sopra riportato.

E' fatto altresì obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale.

Tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto di cui al precedente art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione in fase esecutiva al rispetto del valore della velocità massima della corrente.

Il concessionario è tenuto alla realizzazione del monitoraggio della funzionalità della scala di risalita, da effettuarsi tramite cattura a valle con elettrostorditore, apposizione di sistemi di marcatura tipo pit-tags a lettura passiva sugli esemplari catturati e successiva lettura con lettore pit-reader nella vasca più a monte del passaggio; detto monitoraggio dovrà essere eseguito nel periodo riproduttivo dei salmonidi del primo anno successivo alla realizzazione del manufatto.

Qualora tale monitoraggio rivelasse che non vi è risalita di fauna ittica, l'attività potrà essere ripetuta nell'anno successivo, nel medesimo periodo; ove anche nel secondo anno la scala di risalita non si rivelasse funzionale, il concessionario si obbliga, a propria cura e spese, a modificare le opere, previa presentazione di apposito progetto.

Prima della effettuazione della campagna di monitoraggio il concessionario è tenuto a fornire relativa comunicazione al Servizio Tutela Fauna e Flora e a d Arpa Piemonte.

Il passaggio per pesci dovrà essere oggetto di periodica manutenzione per asportazione di vegetazione flottante almeno una volta ogni anno e a seguito di ogni evento di piena.

La manutenzione dovrà contemplare anche l'eventuale ripristino di parti del passaggio che dovessero essere state asportate o modificate dal passaggio delle acque in piena (ad es. sottoscalzature, asportazione dei setti ecc....).

(... omissis ...)"